Fondazione istituto collettore LPP Previdenza LPP



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza vecchiaia nell'ambito della LPP (WO)

Stato 2021 (piano di previdenza 2020 + appendice 2021)

Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile si intendono pertanto anche i soggetti di sesso femminile.

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali.

Indice

Capitolo 1	Persone assicurate	1
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 2	Inizio della previdenza	1
Capitolo 2	Basi di calcolo	1
Art. 3	Il salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza	1
Sezione 1	In caso di vecchiaia	1
Art. 5	Rendita di vecchiaia	1
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	1
Art. 7	Chiusura del conto supplementare	
Sezione 2	In caso di decesso	2
Art. 8	Rendita per coniugi	
Art. 9	Rendita per partner	
Art. 10	Rendita per orfani	
Art. 11	Capitale di decesso	
Art. 12	Chiusura del conto supplementare	
Sezione 3	In caso di invalidità	2
Art. 13	Rendita di invalidità	
Art. 13	Rendita per figli di invalidi	
Art. 15	Esonero dal pagamento dei contributi	
Art. 16	Chiusura del conto supplementare	
Capitolo 4	Finanziamento	
·		
Sezione 1	Contributi	
Art. 17	Ripartizione dei contributi e debitore	
Art. 18	Fine dell'obbligo di contribuzione	
Art. 19	Aliquote di contribuzione	
Sezione 2	Prestazione di libero passaggio apportata	4
Art. 20	Prestazione di libero passaggio apportata	4
Sezione 3	Riscatto facoltativo delle prestazioni regolamentari complete	4
Art. 21	Riscatto facoltativo	4
Capitolo 5	Disposizioni finali	4
Art. 22	Modifica del piano di previdenza	4
Art. 23	Testo di riferimento	4
Art. 24	Entrata in vigore	4
Appendice		4
Art. 1	Aliquote di conversione	4
Art. 2	Aliquote di contribuzione	5
Art. 3	Importo massimo del conto di vecchiaia	5
Art. 4	Riscatto facoltativo	6
Art. 5	Modifica dell'appendice	6
Art. 6	Testo determinante	6
Δrt 7	Entrata in vigore	6

Capitolo 1 Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

Questo piano di previdenza verrà chiuso in data 01.01.2020. Sono pertanto assicurate solo le persone uscite dalla previdenza obbligatoria prima del 01.01.2020 (uscita dal precedente istituto di previdenza entro e non oltre il 31.12.2019) e che si sono annunciate presso la Fondazione, per continuare la loro previdenza ai sensi dell'art. 47 LPP, entro 3 mesi dall'uscita dal precedente istituto di previdenza.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta al regime obbligatorio.

Capitolo 2 Basi di calcolo

Art. 3 Il salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione, tuttavia è limitato al salario annuo assicurato massimo conformemente all'art. 8 LPP applicabile alla stessa data. Il salario assicurato non è modificabile.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportati nell'appendice.

Capitolo 3 Prestazioni di previdenza

Sezione 1 In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

Pensionamento ordinario

La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata all'età ordinaria di pensionamento e alle aliquote di conversione valide in quel momento.

In caso di pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione ridotte secondo i principi attuariali.

Pensionamento differito, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione aumentate secondo i principi attuariali.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

Ammontare

La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Procedimento in caso di divorzio

In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

Al percepimento della prestazione di vecchiaia Il conto supplementare viene chiuso non appena viene erogata la rendita di vecchiaia o versato il capitale di vecchiaia; l'avere disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento In caso di pensionamento differito, su richiesta della persona assicurata il conto supplementare viene chiuso al più presto al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, al più tardi tuttavia al percepimento della rendita di vecchiaia o del capitale di vecchiaia; l'avere disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Sezione 2 In caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

Una rendita per coniugi è dovuta solo in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta.

Art. 9 Rendita per partner

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per partner.

Art. 10 Rendita per orfani

Una rendita per orfani è dovuta solo in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 20% dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta. Le quote di rendita assegnate a un coniuge legittimato nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a del Codice ci-vile svizzero non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta alla persona as-sicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a del Codice civile svizzero il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all'avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto

Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere disponibile su questo conto viene versato sotto forma di capitale. Hanno diritto all'avere del conto supplementare:

il coniuge superstite, i figli della persona assicurata aventi diritto a una rendita per orfani secondo il presente regolamento, come pure il coniuge divorziato, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita - ancora dovuta al momento del decesso - in virtù dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 del Codice civile svizzero, oppure il coniuge divorziato, a condizione che prima dell'entrata in vigore della nuova legge sul divorzio il 1° gennaio 2017 gli sia stata assegnata una rendita o un'indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;

in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima cinque anni fino al suo decesso con domicilio comune o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;

in loro mancanza, i figli della persona deceduta che non hanno diritto alla rendita per orfani secondo il presente regolamento;

in loro mancanza, i genitori;

in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;

in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Partner

L'agevolazione di cui al cpv. 1, lett. b, presuppone inoltre che entrambi i partner non siano coniugati e che tra di loro non sussistano rapporti di parentela di alcun grado, tali da costituire impedimento al matrimonio.

Suddivisione dell' avere del conto supplementare

In caso di più aventi diritto, l'avere del conto supplementare viene versato in parti uguali.

Devoluzione alla Fondazione

In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l'avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

Sezione 3 In caso di invalidità

Art. 13 Rendita di invalidità

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per figli d'invalidi.

Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

Art. 16 Chiusura del conto supplementare

Nel presente piano di previdenza, nel caso d'invalidità non viene effettuata alcuna chiusura del conto supplementare.

Capitolo 4 Finanziamento

Sezione 1 Contributi

Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore

La persona assicurata è debitrice della totalità dei contributi.

Art. 18 Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio. In caso di posticipo della prestazione di vecchiaia l'obbligo di contribuzione è regolato dalla tabella in appendice.

Art. 19 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

Sezione 2 Prestazione di libero passaggio apportata

Art. 20 Prestazione di libero passaggio apportata

L'importo massimo del conto di vecchiaia è stabilito nell'appendice.

Sezione 3 Riscatto facoltativo delle prestazioni regolamentari complete

Art. 21 Riscatto facoltativo

Ammontare L'ammontare del riscatto facoltativo viene stabilito nell'appendice.

Termine In deroga all'art. 43 cpvv. 1 e 2 delle disposizioni generali il riscatto facoltativo è pos-

sibile solo entro tre mesi dall'entrata nella previdenza. Tale termine decorre dal ricevimento da parte della persona assicurata della conferma d'assicurazione.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 22 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

Art. 23 Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 13 settembre 2019. Entra in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

Previdenza obbligatoria

L'aliquota di conversione nella previdenza obbligatoria è determinata sulla base della tabella seguente:

Età	Aliquota di			
	conversione			
	Uomini	Donne		
58	5.05	5.30		
59	5.30	5.55		
60	5.55	5.80		
61	5.80	6.05		
62	6.05	6.30		
63	6.30	6.55		
64	6.55	6.80		

65	6.80	6.90
66	6.90	7.00
67	7.00	7.10
68	7.10	7.20
69	7.20	7.30
70	7.30	7.40

L'aliquota di conversione di cui sopra, è riferita all'età computata in anni e mesi.

Previdenza sovraobbligatoria

L'aliquota di conversione nella previdenza sovraobbligatoria è determinata sulla base della tabella seguente:

Età	Aliquota				
	di conversione				
	Uomini	Donne			
58	4.30	4.40			
59	4.40	4.50			
60	4.50	4.60			
61	4.60	4.70			
62	4.70	4.80			
63	4.80	4.90			
64	4.90	5.00			
65	5.00	5.10			
66	5.10	5.20			
67	5.20	5.30			
68	5.30	5.40			
69	5.40 5.50				
70	5.50	5.60			

L'aliquota di conversione di cui sopra, è riferita all'età computata in anni e mesi.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Aliquote

Si applicano le seguenti aliquote di contribuzione:

Età	Contributo di risparmio		Contributo di rischio			Subtotale
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18-24	-	-	-	-	-	-
25-34	7.0	7.0	0.7	0.7	7.7	7.7
35-44	10.0	10.0	0.7	0.7	10.7	10.7
45-54	15.0	15.0	0.7	0.7	15.7	15.7
55-64/65	18.0	18.0	7.4	7.4	25.4	25.4
65/66-70	-	-	7.4	7.4	7.4	7.4

Contributo generale per le spese amministrative In aggiunta, è dovuto un contributo generale per le spese amministrative. Esso ammonta all'1.5% del salario assicurato per uomini e donne, tuttavia il massimo è di CHF 650.

Art. 3 Importo massimo del conto di vecchiaia

L'importo massimo del conto di vecchiaia corrisponde, a seconda dell'età della persona assicurata, alla seguente percentuale del salario assicurato:

Età Aliquota massima Età Aliquota massima Età Aliquota massima

25	7 %	39	132 %	53	365 %
26	14 %	40	144 %	54	386 %
27	21 %	41	156 %	55	409 %
28	29 %	42	169 %	56	434 %
29	36 %	43	181 %	57	458 %
30	44 %	44	194 %	58	483 %
31	51 %	45	212 %	59	508 %
32	59 %	46	230 %	60	534 %
33	67 %	47	249 %	61	560 %
34	75 %	48	267 %	62	586 %
35	86 %	49	286 %	63	613 %
36	97 %	50	306 %	64	640 %
37	109 %	51	325 %	65	668 %
38	120 %	52	345 %		

Art. 4 Riscatto facoltativo

Il riscatto facoltativo è limitato all'importo massimo del conto di vecchiaia diminuito degli averi di risparmio esistenti. Vengono computati gli anticipi per la promozione della proprietà d'abitazioni e gli averi presso un istituto di libero passaggio.

Art. 5 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

Art. 6 Testo determinante

Fa testo la versione tedesca dell'appendice.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 08.05.2020. Entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce tutte le versioni precedenti.